

# Comune di Bariano

Provincia di Bergamo - c.a.p. 24050 - Via A. Locatelli, n. 2/4  
0363 - 95022/957940 Fax 0363 – 957941



## **REGOLAMENTO MODALITÀ DI ACCESSO PER LA ZONA TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E L'ISTITUZIONE DEL NUOVO LIMITE DI VELOCITÀ**

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 10.09.2012  
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2021  
Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 09.09.2021

## **ART. 1 - LINEE GUIDA E PRINCIPI**

Le presenti norme intendono fissare linee e principi per la disciplina e la gestione della Z.T.L. (rilascio dei permessi di transito, fermata e sosta all'interno delle Zone a Traffico Limitato) e l'istituzione e la gestione del nuovo limite di velocità, che saranno controllati mediante l'intervento degli Agenti di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R. 250/22.06.1999.

## **ART. 2 - DEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

Le zone a traffico limitato sono le zone individuate secondo l'Art.3 comma 1 - n°54 e dall'art. 7 comma 9 del DLgs.. N°285 del 30/04/1992.

## **ART. 3 - DETERMINAZIONE VARCHI DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E FASCE ORARIE:**

Vengono individuati n. 2 varchi di accesso alla Z.T.L. : via Roma e via della Misericordia.

L'orario di funzionamento della Z.T.L. è il seguente:

### **FASCIA "1": dalle ore 0,00 alle ore 24,00 delle domeniche**

- Via Roma
- V.lo delle Aie
- V.lo Chiuso
- V.lo Grattaroli
- Piazza Paganessi
- Via Chiesa
- Via della Misericordia via Vittorio Emanuele II

L'ingresso e l'accesso nelle fasce orarie in cui entra in vigore la Z.T.L. sarà controllato attraverso l'intervento diretto degli Agenti di Polizia Locale.

## **ART. 4 - ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ NELLA ZONA DELLA Z.T.L.**

Nelle vie interessate dalla Z.T.L. individuate nella fascia dell'Art. 3 del presente regolamento, viene istituito il limite di 30 km orari dalle ore 0 (zero) del lunedì alle ore 24.00 della domenica.

## **ART. 5 – CONTROLLO LIMITE DI VELOCITÀ**

Il limite di velocità previsto nelle vie indicate nella fascia 1 sarà controllato attraverso l'intervento diretto degli Agenti di Polizia Locale.

## **ART. 6 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI PERMESSI PER L'ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

### **6.1 PERMESSI PROVVISORI**

Per esigenze connesse ad operazioni occasionali e temporanee da svolgersi all'interno delle Z.T.L., per documentate esigenze di carattere eccezionali, presso lo Sportello della Polizia Locale di Bariano negli orari di apertura stabiliti, può essere richiesto, il permesso temporaneo per transito e sosta operativa connessa alle esigenze indicate dal richiedente.

La richiesta di permesso temporaneo potrà essere effettuata comunicando:

- la targa
- il motivo dell'ingresso.

Qualora si rendesse necessario, urgente l'accesso in Z.T.L., senza preventiva autorizzazione, l'interessato, per non incorrere nelle sanzioni previste dal procedimento sanzionatorio, si dovrà presentare all'Ufficio della Polizia Locale di Bariano, entro i sette giorni successivi e con le modalità previste al primo capoverso del presente comma, idonea documentazione giustificativa (dati anagrafici, targa di riferimento e motivazione d'accesso) che se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

### **6.2 PERMESSI A LUNGA SCADENZA**

Per il rilascio del permesso gli aventi diritto dovranno presentare, agli uffici della Polizia Locale di Bariano negli orari di apertura, apposito modello di richiesta secondo la modulistica predisposta dallo stesso Ufficio.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento identità del richiedente (in corso di validità);
- dimostrazione disponibilità posto auto (proprietà, affitto, comodato d'uso, ecc...);
- dati veicolo;
- fotocopia carta di circolazione veicolo;
- autocertificazione che attesti la residenza e la disponibilità di box privato (eventuale dichiarazione da parte del proprietario del box/proprietà privata se trattasi di affitto, comodato d'uso).

I possessori di veicoli aventi diritto che eventualmente non fossero registrati nella banca dati degli autorizzati dovranno presentare all'Ufficio della Polizia Locale di Bariano, entro sette giorni dall'ingresso, la documentazione giustificativa del transito (dati anagrafici, targa di riferimento e motivazione dell'ingresso) che sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, in tutti quei casi in cui venga accertato un utilizzo abusivo dei permessi per il transito e/o sosta in Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) o degli speciali contrassegni da esporre sui veicoli asserviti al trasporto di persone diversamente abili, titolari del contrassegno stesso, in quanto revocati, scaduti, non restituiti per decesso del titolare o comunque non più in corso di validità, i medesimi documenti saranno ritirati dagli Agenti accertatori all'utente della strada che ne abbia la materiale disponibilità e restituiti al competente Ufficio che ne ha curato il rilascio.

## **ART. 7 - CASISTICA DEGLI ACCESSI**

### **7.1 VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI NELLE VIE INTERESSATE DALLA Z.T.L. AVENTI BOX PRIVATO IN AREA ZTL**

L'autorizzazione è consentita secondo le modalità previste dagli artt. 3, 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

Validità: anni 5

### **7.2 VEICOLI INTESTATI A NON RESIDENTI E AVENTI BOX NELLE VIE INTERESSATE DALLA Z.T.L. (PROPRIETÀ, AFFITTO, COMODATO D'USO)**

È consentito il transito nelle vie interessate dalla ZTL per l'accesso al box privato. L'autorizzazione è consentita secondo le modalità previste dagli artt. 3, 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

Validità: anni 5

### **7.3 VEICOLI INTESTATI A DOMICILIATI NELLE VIE INTERESSATE DALLA Z.T.L. AVENTI BOX PRIVATO IN AREA ZTL**

La qualità di domicilio dovrà risultare da contratto di locazione o comunque da adeguata documentazione.

L'autorizzazione è consentita secondo le modalità previste dagli artt. 3, 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

Validità: anni 1

### **7.4 PERMESSI PER MEDICI IN VISITA DOMICILIARE**

Gli esercenti la professione medica, dotati di apposito contrassegno, qualora in visita domiciliare nelle zone a traffico limitato, possono transitare e sostare il proprio veico-

lo. Al fine della verifica del “titolo” alla sosta e della limitazione temporale, l’interessato è tenuto ad esporre in modo chiaramente visibile, all’interno del veicolo e nella parte anteriore dello stesso, il contrassegno, nonché il foglio intestato indicante il giorno e l’ora d’inizio della sosta stessa, nonché ad attenersi a quanto previsto dagli Artt. 3, 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

### **7.5 TITOLARI CONTRASSEGNO PER INVALIDI**

I conducenti dei veicoli al seguito dei titolari del contrassegno per invalidi di cui all’art 381 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n°495 e s.m.i.) possono far stazionare il veicolo stesso nelle Z.T.L. (Zone a Traffico Limitato), nelle apposite aree di lavoro a loro riservate con segnaletica orizzontale gialla e segnale verticale di cui alla Fig. II 79/a Art.120 del citato Regolamento.

Le modalità di accesso alla ZTL sono previste dagli Artt. 3, 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

### **7.6 VEICOLI INTESATATI A MEDICI E PEDRIATRI DI FAMIGLIA CONVENZIONATI CON IL S.S.N., MEDICI DELL'UFFICIO D'IGIENE, DELLA MEDICINA LEGALE, MEDICI VETERINARI IMPEGNATI IN SERVIZIO TERRITORIALE DELLA A.S.L.**

L’autorizzazione può essere rilasciata per il veicolo in uso esclusivo al medico e deve essere utilizzato direttamente dal medico stesso.

Le modalità di accesso alla ZTL sono previste dagli Artt. 3, 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

Validità: anni 1.

### **7.7 VEICOLI UTILIZZATI CON CONTINUITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DI MERCI ED ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CON CONTRATTO DI ASSISTENZA AVENTI CARATTERISTICHE DI PRONTO INTERVENTO ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L.**

Il rilascio del permesso è subordinato alla presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di idonea documentazione attestante contratti di manutenzione o servizio all’interno della Z.T.L.

Le modalità di accesso alla ZTL sono previste dall’Artt. 3, 4, 6 e 7 del presente Regolamento. Validità: anni 1.

## **ART. 8 - DEROGHE**

Nel rispetto del nuovo limite di velocità, il transito in deroga al presente regolamento, nelle vie e nelle piazze ubicate all'interno della zona a traffico limitato, sono consentiti a:

- Ciclomotori, motocarrozze, autoveicoli al servizio di persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno;
- Cittadino diversamente abile:

**- residente nel Comune di Bariano:**

Il Comune invierà al cittadino diversamente abile un avviso nel quale si chiederà di dichiarare all'Ufficio di Polizia Locale, mediante mail, lettera, telefonicamente o di persona, i dati di nr. 1 targa ad esso associata che sarà abilitata all'ingresso nella Z.T.L.

Qualora il cittadino diversamente abile dovesse usare un ulteriore mezzo di trasporto con una targa diversa, potrà dichiarare tale situazione in anticipo, oppure entro sette giorni dall'ingresso in Z.T.L., mediante mail, lettera, telefonicamente o di persona, presso gli uffici della Polizia Locale di Bariano comunicando i propri dati anagrafici, la targa di riferimento, il numero del permesso in suo possesso (contrassegno), il Comune di rilascio.

Qualora il cittadino diversamente abile dovesse essere sanzionato per l'ingresso in Z.T.L. con un veicolo non segnalato preventivamente, presenterà al Comandati Polizia Locale la documentazione giustificativa del transito che sospenderà immediatamente la procedura sanzionatoria.

**- non residente nel Comune di Bariano:**

Il cittadino diversamente abile che non risiede nel Comune e che dovesse entrare all'interno della Z.T.L., dovrà dichiarare tale situazione in anticipo, oppure entro 15 giorni dall'ingresso, mediante mail, lettera, telefonicamente o di persona, presentandosi presso gli uffici della Polizia Locale di Bariano negli orari di apertura, comunicando i propri dati anagrafici, la targa di riferimento, il numero del permesso in suo possesso (contrassegno), il Comune di rilascio.

- autoveicoli destinati al servizio pubblico di trasporto;
- mezzi per la pulizia meccanica della strada;
- mezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- taxi, autoveicoli N.C.C.;
- mezzi di soccorso;
- veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto dei Corpi di Polizia Locale e Provinciale; delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi Armati dello Stato;
- veicoli di soccorso e trasporto della protezione civile;
- autoveicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali (servizi postale, di telecomunicazione, erogazione di acqua ed energia);
- autoveicoli al servizio delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura e di proprietà degli enti esercenti servizi pubblici, con logo societario od evidenti simboli apposti sulla carrozzeria (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Unioni ed associazioni);

- veicoli di Istituti di Vigilanza privata per i servizi di vigilanza;
- veicoli per trasporto valori muniti di scorta;
- autoveicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
- autoveicoli adibiti al trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, scolastiche, di case di riposo per anziani o singole comunità e servizio di catering;
- veicoli attrezzati per la rimozione forzata;
- veicoli adibiti a trasporto funebre ed i veicoli di servizio al seguito;
- biciclette e quadricicli a pedalata assistita.

Inoltre, sempre nel rispetto del nuovo limite di velocità, sono autorizzati al transito e/o sosta nella Z.T.L., **previo rilascio di permesso temporaneo giornaliero**:

- autoveicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e riparazioni d'urgenza ed interventi per lavori stradali non programmabili;
- autoveicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo ad una chiamata di reperibilità, da artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico - operativi urgenti ed indilazionabili;
- trasporto o ritiro da parte di privati i oggetti voluminosi presso attività artigianali o commerciali;
- transito e sosta limitata alle operazioni di carico e scarico, oggetti pesanti e/o voluminosi per un massimo di 30 minuti;
- trasporto valori e rappresentanti con campionari voluminosi e/o di preziosi;
- transito e sosta limitata alle operazioni di carico e scarico, per un massimo di 30 minuti;
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc., nonché veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine, in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano;
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali che si svolgono all'interno della Zona a Traffico Limitato (solo il veicolo degli sposi);
- veicoli che devono effettuare traslochi all'interno della Zona a Traffico Limitato;
- veicoli di operatori commerciali partecipanti a fiere, mercati o manifestazioni all'interno della Zona a Traffico Limitato.

- Casi particolari non previsti nei precedenti saranno valutati di volta in volta dalla Polizia Locale.

## **ART. 9 - PRIVACY**

Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, nell'ambito del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 29 D.L.vo 30/06/2003, n°196, è il Comandante della Polizia Locale di Romano di Lombardia.

Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati personali, vigila sull'utilizzo delle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esercizio di tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della Gestione e del Trattamento dei dati, presso l'Ufficio della Polizia Locale di Bariano, secondo le modalità e procedure previste dall'art.17 del D.P.R. 31/03/1998, n°501.

## **ART. 10 - INFORMATIVA AI CITTADINI**

I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti nelle zone di pertinenza che a Bariano è in funzione la Z.T.L. nella quale è stato istituito il nuovo limite di velocità per gli scopi e con le finalità del presente Regolamento, con l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio di tutela dei propri diritti.

A cura degli Organi Comunali competenti, potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica atta a comunicare esaurientemente ogni implicazione viabile e non, del presente provvedimento.

## **ART. 11 – NORME FINALI**

La validità del permesso decade, prima della scadenza, non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

L'Ufficio di Polizia Locale di Bariano potrà procedere alle verifiche dei requisiti e, accertata la mancanza dei requisiti, l'Ufficio procede immediatamente e senza preavviso alla disabilitazione.

L'Ufficio di Polizia Locale di Bariano si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni risultanti mendaci.